



Comune di Ronciglione

Provincia di Viterbo

Ordinanza N.
Data di registrazione

56
04/05/2020

OGGETTO: MISURE ULTERIORI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DERIVANTE DA COVID-19 – FASE II – ORARI DI APERTURA ATTIVITÀ COMMERCIALI

IL SINDACO

VISTI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che all'art. 2 dispone che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID19, anche nel caso in cui non siano stati riscontrati casi di persone positive al virus o comunque provenienti da un'area già interessata dal contagio;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020, con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n°6, da applicare all'intero territorio nazionale dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020 ed è stato inoltre stabilito che, dalla data di efficacia del predetto Decreto, cessavano di produrre effetti, ove compatibili, le misure di cui al D.P.C.M. 08 marzo 2020, al D.P.C.M. 09 marzo 2020 e al D.P.C.M. 11 marzo 2020;
- il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n°19, art.1 comma 2 lettera a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni, ed anche comma 2 lett. b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici ed anche comma 2 lett. c) limitazione o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
- i D.P.C.M. 1 aprile 2020 e 10 aprile 2020, con i quali sono stati dettati ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020 n°19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020 con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n°6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto Legge del 30 aprile 2020 n°28 recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”;

RICHIAMATA:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z0006 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z0008 del 13 marzo 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00011 del 18 marzo 2020 avente ad oggetto: "Modifiche e integrazioni all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00024 del 9 aprile 2020 avente ad oggetto: "Modifica e Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019.", integrata e modificata dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 18 marzo 2020, n. Z00011, recante "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00026 del 13 aprile 2020 avente ad oggetto: "Modifica e Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.", integrata e modificata dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 18 marzo 2020, n. Z00011, recante "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00035 del 24 aprile 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" nella quale si specifica che è consentita la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" la quale all'art.1 cita: "*L'adozione da parte dei comuni di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto*";

CONSIDERATO che è consentita ai sensi del D.P.C.M. 26 aprile 2020 la vendita di cibo e bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali quali, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato o interdetto l'accesso, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale previste dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 e relativi allegati;

RITENUTO dover disciplinare con il presente atto il riavvio delle attività economiche adottando specifiche misure al fine di regolamentare i flussi di accesso alle attività commerciali ed escludere il rischio di assembramenti presso le stesse;

VISTI:

- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- l'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. "*Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge*";

- l'art. 54 comma 1 e 3 del D.L. n. 267/2000, che in materia di funzioni e competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo, testualmente recitano: comma 1 *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;*
- gli articoli 3 e 4 del D.L 25/03/2020 n. 19

ORDINA

- 1) Con decorrenza dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni, a tutte le attività commerciali e produttive di cui al DPCM del 26 aprile 2020, di rispettare l'orario massimo di apertura dalle ore 06:00 alle ore 21:30, dal lunedì alla domenica;
- 2) Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio,... elencate a titolo esemplificativo) di vendere cibo e bevande esclusivamente da asporto e si raccomanda di gestire le ordinazioni dei clienti prioritariamente online o telefonicamente per limitare la permanenza dei clienti all'interno dei locali, dove i clienti entreranno uno alla volta e non è consentito l'uso dei bagni se non per motivi di urgenza;
- 3) In considerazione dell'ampiezza dei luoghi, i gestori delle attività di cui al punto precedente devono assicurare l'accesso ai locali commerciali in modo contingentato così da evitare assembramenti di persone e comunque in modo tale che vi sia il rispetto della distanza di almeno un metro tra i clienti. Nei locali i clienti sono obbligati ad indossare dispositivi di protezione, come previsto dall'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 *“Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”;*
- 4) Di evitare ogni forma di consumo sul posto ed i prodotti devono essere consegnati chiusi in confezioni da asporto;
- 5) Ai gestori delle attività economiche di operare la sanificazione dei luoghi di lavoro adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio, come previsto dall'allegato 5 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e devono dare ampia disponibilità ed accessibilità a sistemi e prodotti per l'igienizzazione delle mani sia per il personale che per i clienti all'ingresso del locale;
- 6) Di esporre adeguata cartellonistica informativa all'ingresso delle attività sulle norme di comportamento dei clienti e sulle modalità di ordinazione e ritiro merci.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e pubblicata sull'Albo Pretorio on line del Comune di Ronciglione e sulla home page del sito istituzionale, e che, successivamente, la stessa sia trasmessa alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti per vigilanza e controllo e al Comando della Polizia Locale.

RACCOMANDA

- Ai clienti l'ordinazione on-line o telefonica, in modo da garantire che il ritiro dei prodotti ordinati avvenga per appuntamenti dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno, dove in ogni caso i clienti dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- All'interno dei locali i clienti sono obbligati a indossare guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

- I clienti entrano uno alla volta e devono permanere all'interno dei locali per il tempo strettamente necessario al pagamento e ritiro della merce.
- Non è consentito per i clienti l'utilizzo dei bagni;
- Fermo restando quanto già disposto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e delle bevande (Reg. (CE) 852/2004), gestore e addetti devono indossare mascherina e guanti per tutto il tempo di permanenza nei locali e mantenere, ove possibile, un distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Devono, altresì, adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è raccomandato un lavaggio frequente con acqua e sapone o altri prodotti igienizzanti;
- È vietata ogni forma di consumo sul posto. I prodotti devono essere consegnati chiusi in confezioni da asporto;

AVVERTE CHE

La violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 2167/2000, ove il fatto non costituisca, più grave reato.

COMUNICA CHE

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo di Stato entro il termine di 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
MENGONI MARIO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)